

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1966

Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'A.N.A.S. di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza

ONOREVOLI SENATORI. — Con sentenza 10 gennaio 1966, n. 1, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione le norme delle quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Per effetto di tale sentenza, i fondi portati dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e non impegnati ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa entro il 10 gennaio 1966 non possono essere più utilizzati.

Al fine di reintegrare all'ANAS le somme divenute inutilizzabili, ammontanti in totale a lire 43 miliardi arrotondati per difetto e ripartiti in ragione di lire 24 miliardi per

l'esercizio 1966 e lire 19 miliardi per l'esercizio 1967, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 prevede lo stanziamento delle dette somme per il completamento a cura dell'ANAS del programma di ammodernamento della rete delle strade statali, a suo tempo predisposto in forza dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904.

Sullo stanziamento di lire 43 miliardi è stato conservato il prelievo di una aliquota dell'1,50 per cento da attribuirsi all'ANAS quale quota di oneri generali in dipendenza dell'attuazione del programma stradale ed autostradale, così come era previsto dall'articolo 4 della legge n. 904 modificato dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748.

Con l'articolo 2 si dispone che l'approvazione dei progetti delle opere finanziate dal-

la legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

L'articolo 3 ha lo scopo di convalidare, agli effetti delle procedure espropriative non perfezionate all'atto della dichiarata illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4 della legge n. 904, l'approvazione dei progetti a suo tempo effettuata con decreti del Ministro dei lavori pubblici.

Alla copertura finanziaria si provvede così come indicato all'articolo 4, mentre con l'articolo 5 si autorizza il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Con lo stesso articolo 5, si autorizza il Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, alla modificazione della denominazione del capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il corrente anno finanziario 1966, in relazione agli oneri dipendenti dagli impegni assunti, anteriormente alla data del 10 gennaio 1966, e, correlativamente, alla modificazione delle denominazioni del capitolo n. 528 dello stato di previsione dell'entrata dell'ANAS e dei capitoli nn. 243 e 511 dello stato di previsione della spesa della medesima Azienda per lo stesso anno 1966.

L'articolo 6, infine, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il completamento dell'attuazione — a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade — del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, predisposto ai termini dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 24 miliardi nell'anno 1966 e di lire 19 miliardi nell'anno 1967.

Sulle somme stesse grava, nella misura dell'1,50 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'ANAS in dipendenza dell'attuazione del programma stradale ed autostradale.

Art. 2.

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate dalla presente legge, rientranti nel programma di cui all'articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

È convalidata, anche agli effetti dell'articolo 15 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici dei progetti delle opere previste dagli ex articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904.

Art. 4.

All'onere di lire 24 miliardi relativo all'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo.

All'onere di lire 19 miliardi relativo all'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, altresì, a provvedere, con propri decreti, alla modifica della denominazione del capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in relazione agli oneri dipendenti dagli impegni assunti, anteriormente alla data del 10 gennaio 1966, per l'attuazione, a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, di cui agli ex articoli 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748, e, correlativamente, alla modifica delle denominazioni del capitolo n. 528, dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dei capitoli nn. 243 e 511 dello stato di previsione della spesa della medesima Azienda per lo stesso anno 1966.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.